



Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

Le c.d. micropermanenti
e macropermanenti

Handicap e danni
da malformazione del feto
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato
uditivo, agli arti

Ruolo delle allegazioni
e delle presunzioni

Danno da lesione del rapporto
parentale

di Massimiliano Fabiani

Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

L'AUTORE

Fabiani Massimiliano Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.

5. Considerazioni finali

L'esame delle sentenze, che abbiamo analizzato sotto le "singole voci" di danno non patrimoniale, ci ha confermato, tendenzialmente, una uniformità di pensiero delle Corti di merito ai principi dettati dalle Sezioni Unite. Dalle pronunce novembrine emergono tre capisaldi:

- 1) unitarietà del danno non patrimoniale;
- 2) bipolarità del sistema risarcitorio;
- 3) superamento della dicotomia danno evento/danno conseguenza.

Spesso le pronunce si sono appiattite, soprattutto in casi di micro permanenti, ove le risultanze probatorie non avevano fornito alcunché al Giudice per "spingersi oltre la liquidazione della CTU in merito alla lesione dell'integrità psicofisica, nel riportare il pensiero sulla omnicomprensività del danno non patrimoniale. In altri casi, ove gli "interessi" (*rectius* diritti dei danneggiati e delle vittime secondarie), attenevano a fattispecie di danno da morte o da macrolesione, la poliedricità delle allegazioni e documenti forniti dai danneggiati al Giudice ha permesso di ottenere maggiore chiarezza in tema di onere probatorio al fine di richiedere e ottenere l'integrale risarcimento del danno:

- il danno morale è autonomo. È di carattere permanente e racchiude tutte quelle sofferenze subite dall'individuo in conseguenza di un fatto sia che avvenga in sede extracontrattuale che contrattuale;
- non è stato riconosciuto il danno esistenziale come figura autonoma di danno e, come tale, fonte quindi di autonomo risarcimento.

Non credo sia più il caso continuare ad alimentare "battaglie" tra esistenzialisti (Prof. Cendon) e non (Prof. Ponzanelli), bensì cercare di formare un fronte comune per delineare, in modo uniforme, i criteri principali e da cui non potere prescindere per dimostrare in giudizio quegli "ulteriori pregiudizi esistenziali", di cui parlano le Sezioni Unite. Se anche la sentenza n. 12408/2011 cit. della Cassazione ha preso come valori di riferimento, per la liquidazione del danno alla persona, i criteri adottati dal Tribunale di Milano, riteniamo opportuno che si lavori ad una tavola comune su scala nazionale per raggiungere una unitarietà e integralità del risarcimento del danno non patrimoniale. Fortunatamente lo schema di D.P.R. del 3 agosto 2011 emesso dal Consiglio dei Ministri in esecuzione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni è stato dapprima "bloccato" in ottobre dalla Camera dei Deputati e, successivamente, dal parere del Consiglio di Stato in novembre: Marco Rossetti nell'articolo dal titolo "Tabella unica danno biologico: abbiamo legislatori peggiori di quanto meritiamo", pubblicato il 7

novembre 2011 su www.altalex.it, ha definito, non a caso, detto "provvedimento normativo di stupefacente trascuratezza, pressappochismo e infingardaggine, tali da sconcertare anche il più benevolo degli interpreti". Evitare il "forum shopping" è giusto e in linea con i principi di uguaglianza e uniformità del risarcimento del danno e di rispetto della identità del soggetto. Non è pertanto accettabile che vengano liquidate differenti poste di danno non patrimoniale, con identica percentuale di invalidità permanente, solamente perché il fatto generatore della lesione abbia avuto origine o meno nella circolazione stradale. Così come non è accettabile che, soprattutto nei casi di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 209/05 ove la lesione all'integrità psicofisica varia dal 10 al 100%, la prevista maggiorazione di cui al n. 3 di detto articolo (con aumento sino al 30% da parte del Giudice) venga abbattuta quasi nella stessa entità in nome di una non meglio precisata "ragion di Stato". Viceversa, parafrasando Baudelaire, il nostro spirito "geme in preda a lunghi affanni, e versa, abbracciando l'intero giro dell'orizzonte, un giorno nero più triste della notte".

Per comodità degli operatori del diritto, desidero riportare integralmente il documento inerente i criteri interpretativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale "nuove tabelle 2011" decisi nella riunione del 23 marzo 2011 da parte dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (tratte da www.ordineavvocatimilano.it), che ha deciso di aggiornare i valori indicati in questo documento e nelle allegate tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Gli importi sono stati quindi aggiornati con la percentuale del 2,8996, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita nel periodo 1.1.2009-1.1.2011. La tabella da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica è stata arrotondata (per eccesso-difetto) all'Euro e quella da perdita e grave lesione del rapporto parentale è stata arrotondata (per eccesso-difetto) alla decina di Euro.

Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008:

- individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- prevedendo poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;

- nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'*Osservatorio per la giustizia civile di Milano*, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

Si propone quindi la **liquidazione congiunta**:

- del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

- c.d. danno biologico "standard",
- c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico,
- c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

- a una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
- a una percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi – onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
 - sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior

sfuerzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),

- sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),

ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione **oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali** rispetto alla casistica comune degli illeciti. La **versione finale delle nuove Tabelle** – varata nella riunione dell'*Osservatorio* del 28 aprile 2009 e qui allegata e **aggiornata** – segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla **liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica**, in particolare:

- individuando il **nuovo valore del c.d. "punto"** partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (Il valore del "punto" di cui alle Tabelle precedenti è riportato nelle nuove Tabelle – rivalutata al 2009 – nella colonna all'estrema sinistra di ogni pagina.) (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente),
- aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" – di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34% di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%), così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
- e prevedendo inoltre **percentuali massime di aumento** da utilizzarsi in via di c.d. **personalizzazione**.

A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'*Osservatorio* propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona.

In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone: per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente a **un giorno di**

invalidità temporanea al 100%, una forbice di valori monetari, da un minimo di euro 91,00 ad un massimo di euro 136,00 (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione – rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora

in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo – mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50%), onde così consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Punto biologico 2008 riv. al 2009	Aumento %	Punto danno "non patrimoniale" 2011	Aumento personalizzato Fino a max
Euro 70,56	25%	Euro 91,00	Euro 136,00

A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'*Osservatorio* propone infine anche un **adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, secondo la seguente tabella (nella quale è stato inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di

tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Rivalutato al 2011		
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto		
da		a
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 22.340,00	€ 134.040,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 22.340,00	€ 134.040,00

Anche nell'ipotesi di grave lesione della salute del familiare l'*Osservatorio* ribadisce quanto già esposto dal 2004 (e solo per mero errore materiale non espressamente enunciato nella Tabella 2009): la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, non-

ché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.

Milano, 12 aprile 2011

Per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

Dott. Damiano Spera

Da ultimo, con riferimento al Foro di Bologna nel quale opero, riporto le **Tablelle del Tribunale di Bologna – anno 2011**

A) Danno non patrimoniale permanente da lesione all'integrità psico-fisica

Sono adottate dal Tribunale di Bologna, e relative Sedi distaccate, le tabelle 2011 del Tribunale di Milano (pubblicate in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile") nella formulazione già adottata nelle tabelle 2009, la quale prevede la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva; tale congiunta liquidazione effettuata con le modalità illustrate nel **paragrafo I** dei "Criteri orientativi di liquidazione del danno non patrimoniale", redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano; in particolare nelle suddette note esplicative viene spiegato che gli importi tabellari equivalgono ai "valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)". Qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento personalizzato, sulla base delle peculiari circostanze allegare e provate (anche in via presuntiva), il relativo importo è determinato tenendo conto delle percentuali di cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, come illustrato dai citati "Criteri orientativi". In casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tali modalità di calcolo. Infine, a differenza che nelle precedenti tabelle 2008 della III sezione civile di questo Tribunale, le tabelle di legge di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4 aprile 2001; infatti la non estensione della loro applicazione anche alle altre micropermanenti trova giustificazione nel fatto che l'esigenza di personalizzazione fatta propria dalle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 può essere meglio perseguita facendo riferimento al sistema sopra illustrato. Laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare

del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore a un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al comma 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

B) Danno non patrimoniale temporaneo da lesione all'integrità psico-fisica

In conformità al **paragrafo II** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo (comprensivo non solo del danno biologico in senso stretto, ma anche della sofferenza soggettiva); l'importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% va individuato in una forbice di valori monetari da un minimo di € 91,00 a un massimo di € 136,00. Quale indicazione di massima si evidenzia che il *quantum* giornaliero liquidato corrisponderà all'importo minimo di € 91,00 qualora si tratti di micropermanenti e non sussistano circostanze particolari. Qualora invece debba essere applicato il valore di legge (e cioè per gli incidenti stradali *post* 4 aprile 2001), anche tale valore sarà soggetto all'aumento tra il 25 e il 50% di cui sopra, corrispondendo così all'attualità (e cioè nella vigenza del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2010 che quantifica il danno biologico temporaneo in € 43,16 al giorno) a un importo compreso tra € 53,95 e 64,74; anche in questa ipotesi il *quantum* giornaliero corrisponderà all'importo minimo di € 54,00 (per arrotondamento), vertendosi in materia di micropermanenti.

C) Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto

In conformità al **paragrafo III** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la medesima liquidazione dell'intero danno non patrimoniale, evidenziando che per l'individuazione dell'importo nell'ambito delle previste ampie forbici si farà riferimento alla graduazione di ipotesi di cui all'elencazione riportata in calce (partendo dalla più grave con le altre ipotesi a seguire in ordine decrescente di gravità) e si terrà conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili nella sopravvivenza o

meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

- 1) Morte del figlio;
- 2) Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni;
- 3) Morte del coniuge non separato o del convivente *more uxorio*;

4) Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni;

5) Morte del fratello convivente;

6) Morte del fratello non convivente;

7) Morte del nipote per ciascun nonno.

Infine si concorda con le osservazioni di cui al **paragrafo IV** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano con riguardo alla liquidazione del danno al familiare, quale vittima secondaria, per lo sconvolgimento del rapporto parentale.

